

**sull'organizzazione delle autorità penali
della Confederazione
(Legge sull'organizzazione delle autorità
penali, LOAP)**

del 21.09.2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 123 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 191a capoversi 1 e 3 della Costi-
tuzione federale¹;
in esecuzione del Codice di procedura penale svizzero del ...² (CPP);
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,
decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge contiene disposizioni esecutive e integrative del Codice di proce-
dura penale per i casi di giurisdizione federale.

Art. 2 Autorità penali della Confederazione

¹ Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono:

- a. la polizia;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione.

² Hanno competenze giudiziarie nei casi di giurisdizione federale:

- a. il Tribunale penale federale;
- b. il Tribunale federale;
- c. i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, nella misura in cui operano
per conto della Confederazione.

¹ RS 101.

² RS ...

³ FF ...

Art. 3 Lingua del procedimento

¹ La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.

² La lingua è determinata dal Ministero pubblico della Confederazione all'apertura dell'istruzione. La scelta tiene conto segnatamente:

- a. della lingua nel luogo del primo atto istruttorio;
- b. delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
- c. della lingua degli atti essenziali.

³ La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

⁴ La lingua scelta può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di separazione o riunione dei procedimenti.

Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale

Capitolo 1: Polizia

Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia

L'adempimento dei compiti di polizia nei casi di giurisdizione federale compete:

- a. alla Polizia giudiziaria federale;
- b. ad altre unità dell'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti in materia di perseguimento penale;
- c. ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti in materia di perseguimento penale;
- d. alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti di polizia nell'ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione.

Art. 5 Forze di polizia cantonali

¹ Le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione nella misura in cui svolgono compiti di perseguimento penale in materia federale.

² Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.

Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione

Sezione 1: Autorità, composizione e sede

Art. 6 Autorità

Il Ministero pubblico della Confederazione funge da pubblico ministero della Confederazione.

Art. 7 Composizione

Il Ministero pubblico della Confederazione si compone:

- a. del procuratore generale della Confederazione;
- b. del procuratore generale supplente della Confederazione;
- c. dei procuratori capo federali;
- d. dei procuratori pubblici;
- e. degli altri collaboratori.

Art. 8 Sede e sedi distaccate

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione ha sede a Berna.

² Può aprire e chiudere sedi distaccate previa autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Sezione 2: Organizzazione e attribuzioni

Art. 9 Procuratore generale della Confederazione

¹ Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico della Confederazione.

² Il procuratore generale è responsabile in particolare:

- a. del perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi di giurisdizione federale;
- b. della creazione e della gestione di un'organizzazione adeguata;
- c. dell'impiego efficace di collaboratori, risorse finanziarie e materiali.

Art. 10 Procuratore generale supplente della Confederazione

¹ Il procuratore generale supplente fa le veci del procuratore generale.

² In assenza del procuratore generale, il suo supplente ne assume tutte le competenze.

Art. 11 Procuratori capo federali

I procuratori capo federali dirigono ciascuno un'unità del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 12 Istruzioni

¹ Possono impartire istruzioni:

- a. il procuratore generale, a tutti i collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione;
- b. i procuratori capo, ai loro subordinati in seno al Ministero pubblico della Confederazione.

² Sono altresì ammesse istruzioni sull'apertura, la conduzione o la chiusura di singoli procedimenti, come pure sul sostenimento dell'accusa e l'impugnazione di decisioni.

Art. 13 Approvazione di decreti

¹ I decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione emessi dai procuratori pubblici vanno approvati dal procuratore capo.

² I decreti dei procuratori capo vanno approvati dal procuratore generale.

Art. 14 Rimedi giuridici del Ministero pubblico della Confederazione

¹ L'impugnazione compete:

- a. al procuratore pubblico che ha promosso e sostenuto l'accusa;
- b. al procuratore capo dell'unità che ha promosso e sostenuto l'accusa;
- c. al procuratore generale.

² Tali persone sono altresì legittimate a limitare o a ritirare i rimedi giuridici e a comutare gli appelli in appelli incidentali.

Art. 15 Organizzazione e informazione del pubblico

¹ Il procuratore generale disciplina in un regolamento l'organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione. Tale regolamento è pubblicato.

² Il procuratore generale emana inoltre istruzioni sull'informazione del pubblico in merito ai procedimenti pendenti.

Art. 16 Principio della trasparenza

¹ La legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla trasparenza (LTras) si applica al Ministero pubblico della Confederazione laddove esso svolga compiti amministrativi.

² Il Ministero pubblico della Confederazione può rinunciare alla mediazione secondo gli articoli 13 segg. LTras. In tal caso si pronuncia con decisione impugnabile sulla domanda di accesso ai documenti ufficiali.

⁴ RS 152.3.

Sezione 3: Nomina e assunzione, durata della carica, statuto del personale

Art. 17 Nomina e assunzione

¹ Il Consiglio federale nomina:

- a. il procuratore generale della Confederazione;
- b. il procuratore generale supplente della Confederazione;
- c. i procuratori capo federali, su proposta del procuratore generale della Confederazione.

² Il procuratore generale assume gli altri procuratori pubblici.

Art. 18 Durata della carica

La durata in carica è di quattro anni.

Art. 19 Statuto del personale

Al Ministero pubblico della Confederazione si applica il diritto del personale federale.

Sezione 4: Vigilanza

Art. 20 Principio

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. La vigilanza è esercitata dal DFGP.

² Il Consiglio federale può impartire istruzioni generali sull'adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Il DFGP controlla che le istruzioni vengano rispettate e, all'occorrenza, adotta provvedimenti nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione.

³ Sono escluse istruzioni specifiche sull'apertura, la conduzione e la chiusura di singoli procedimenti, sul sostenimento dell'accusa e l'impugnazione di decisioni.

Art. 21 Rapporto

¹ Il procuratore generale presenta al DFGP all'attenzione del Consiglio federale un rapporto annuale sull'attività del Ministero pubblico della Confederazione.

² Il rapporto contiene segnatamente indicazioni riguardanti:

- a. l'organizzazione interna;
- b. le istruzioni generali;
- c. il numero e la tipologia dei casi trattati e di quelli pendenti, come pure la mole di lavoro delle singole unità;
- d. l'impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;
- e. il numero e l'esito dei reclami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.

³ Il DFGP esamina il rapporto e lo trasmette con proposta al Consiglio federale.

Art. 22 Richiesta di informazioni e ispezione

¹ Il DFGP può, su incarico del Consiglio federale o di propria iniziativa, effettuare ispezioni presso il Ministero pubblico della Confederazione e chiedergli di fornirgli informazioni e rapporti supplementari sulla sua attività.

² Le persone incaricate dal DFGP di chiedere informazioni o di effettuare un'ispezione possono consultare gli atti procedurali nella misura in cui il loro mandato lo richieda.

³ Tali persone non possono comunicare a terzi, nemmeno all'interno del DFGP, i fatti di cui vengono a conoscenza; possono utilizzarli nei rapporti e nelle raccomandazioni, ma soltanto in termini generali e dopo averli resi anonimi.

Titolo terzo: Autorità giudiziarie

Capitolo 1: Tribunale penale federale

Sezione 1: Sede, composizione e vigilanza

Art. 23 Sede

¹ Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.

² Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

³ Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l'istituzione del Tribunale penale federale.

Art. 24 Composizione

Il Tribunale penale federale si compone di:

- a. una o più Corti penali;
- b. una o più Corti dei reclami penali.

Art. 25 Vigilanza

¹ La vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale è esercitata dal Tribunale federale.

² L'alta vigilanza sul Tribunale penale federale è esercitata dall'Assemblea federale.

³ Ogni anno il Tribunale penale federale trasmette al Tribunale federale il preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione destinati all'Assemblea federale.

Sezione 2: Corti penali

Art. 26 Competenza

¹ Le Corti penali giudicano in qualità di tribunale di primo grado nei casi di giurisdizione federale.

² Le Corti penali si pronunciano inoltre sulle cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo.

Art. 27 Composizione

¹ Le Corti penali giudicano:

- a. in composizione monocratica nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CPP;
- b. nella composizione di tre giudici negli altri casi.

² Il presidente della Corte funge da giudice unico. Può designare un altro giudice unico.

Sezione 3: Corti dei reclami penali

Art. 28 Competenza

¹ Le Corti dei reclami penali giudicano in qualità di giurisdizione di reclamo in materia federale.

² Le Corti dei reclami penali si pronunciano inoltre su:

- a. i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
 1. alla legge federale del 20 marzo 1981⁶ sull'assistenza internazionale in materia penale;
 2. al decreto federale del 21 dicembre 1995⁷ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario;
 3. alla legge federale del 22 giugno 2001⁸ sulla cooperazione con la Corte penale internazionale;
 4. alla legge federale del 3 ottobre 1975⁹ relativa al trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
- b. i reclami che vengono loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974¹⁰ sul diritto penale amministrativo;

⁵ RS 313.0.

⁶ RS 351.1.

⁷ RS 351.20.

⁸ RS 351.6.

⁹ RS 351.93.

¹⁰ RS 313.0.

- c. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
- d. i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria.

Art. 29 Composizione

Le Corti dei reclami penali statuiscono nella composizione di tre giudici, a meno che la presente legge non dichiari competente chi dirige il procedimento.

Sezione 4: Diritto procedurale applicabile

Art. 30

¹ Il procedimento dinanzi alle Corti del Tribunale penale federale è retto dal Codice di procedura penale e dalla presente legge.

² Fanno eccezione i casi secondo:

- a. gli articoli 26 capoverso 2 e 28 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo;
- b. l'articolo 28 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
- c. l'articolo 28 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 2000¹³ sul personale federale.

³ All'atto della decisione ciascun giudice è tenuto a votare.

Sezione 5: Giudici

Art. 31 Composizione del Tribunale

¹ Il Tribunale penale federale si compone di 15 - 35 giudici ordinari.

² L'effettivo può essere integrato con giudici non di carriera. Il loro numero non supera la metà del numero dei giudici ordinari.

³ L'Assemblea federale stabilisce in un'ordinanza il numero dei giudici ordinari e non di carriera.

Art. 32 Elezione

¹ L'Assemblea federale elegge i giudici.

² È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

¹¹ RS 313.0.

¹² RS 172.021.

¹³ RS 172.220.1.

Art. 33 Incompatibilità personale

¹ Non possono esercitare la carica di giudice del Tribunale penale federale nello stesso tempo:

- a. i coniugi, i partner registrati e i conviventi di fatto;
- b. i coniugi, i partner registrati e i conviventi di fatto di persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
- c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

² La regola di cui al capoverso 1 lettera d si applica per analogia anche ai conviventi di fatto.

Art. 34 Incompatibilità professionale

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale né esercitare altre funzioni al servizio della Confederazione.

² Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'esercizio della loro carica, l'indipendenza o la dignità del Tribunale.

³ Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

⁴ I giudici ordinari non possono esercitare la rappresentanza in giudizio a titolo professionale. Lo stesso vale per i giudici non di carriera dinanzi al Tribunale penale federale.

⁵ I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 35 Altre attività

I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale soltanto con l'autorizzazione della Commissione amministrativa.

Art. 36 Grado di occupazione, rapporto di lavoro e retribuzione

¹ I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

² La Corte plenaria può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione individuale dei giudici in carica, a condizione che la percentuale di occupazione complessiva del Tribunale rimanga immutata.

³ L'Assemblea federale disciplina in un'ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Art. 37 Giuramento

¹ Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempire coscienziosamente i loro doveri.

² Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

³ Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 38 Durata della carica

¹ I giudici stanno in carica sei anni.

² I giudici che raggiungono l'età di pensionamento ordinaria secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il periodo rimanente.

Art. 39 Destituzione

Un giudice può essere destituito dall'Assemblea federale prima che scada il periodo di carica se:

- a. ha gravemente violato, intenzionalmente o per negligenza grave, i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di svolgere la propria funzione.

Art. 40 Immunità

¹ Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o un delitto non connesso alla sua posizione o attività ufficiale, se non:

- a. con il suo consenso scritto; o
- b. con l'autorizzazione della Corte plenaria.

² È fatto salvo l'arresto preventivo se vi è pericolo di fuga o flagranza di crimine. L'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria entro 24 ore, a meno che il magistrato arrestato non dia il suo consenso scritto.

³ Il giudice nei cui confronti sia in corso, all'atto dell'entrata in carica, un procedimento penale per un reato di cui al capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ L'immunità non può essere invocata per una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in carica.

⁵ Se il consenso a procedere contro un giudice viene negato, l'autorità di perseguimento penale può, entro dieci giorni, interporre reclamo all'Assemblea federale.

Sezione 6: Organizzazione e amministrazione

Art. 41 Regolamento

Il Tribunale penale federale disciplina la sua organizzazione e amministrazione in un regolamento. Tale regolamento è pubblicato.

Art. 42 Presidenza

¹ Su proposta dalla Corte plenaria, l'Assemblea federale elegge, scegliendo tra i giudici ordinari:

- a. il presidente del Tribunale penale federale;
- b. il vicepresidente del Tribunale penale federale.

² La durata in carica del presidente e del vicepresidente è di due anni. Possono essere rieletti una volta sola.

³ Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

⁴ La supplenza del presidente è assicurata dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; in presenza di vari giudici con la stessa anzianità di servizio, la supplenza spetta al più anziano tra di loro.

Art. 43 Corte plenaria

¹ La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari.

² La Corte plenaria è competente per:

- a. emanare i regolamenti sull'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l'informazione;
- b. proporre all'Assemblea federale i giudici per la nomina a presidente e a vicepresidente;
- c. decidere modifiche del grado di occupazione dei giudici in carica;
- d. adottare il rapporto di gestione destinato all'Assemblea federale;
- e. designare le corti e nominarne i presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- f. assegnare alle corti i giudici non di carriera su proposta della Commissione amministrativa;
- g. assumere il segretario generale e il suo supplente su proposta della Commissione amministrativa;
- h. esprimersi su progetti di atti normativi posti in consultazione;
- i. decidere in merito all'adesione ad associazioni internazionali;
- j. svolgere altri compiti che non competano alla Commissione amministrativa.

³ La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti intervengono almeno due terzi dei giudici.

⁴ I giudici a tempo parziale hanno diritto di voto pieno.

Art. 44 Commissione amministrativa

¹ La Commissione amministrativa si compone:

- a. del presidente del Tribunale penale federale;
- b. del vicepresidente del Tribunale penale federale;
- c. di altri tre giudici al massimo.

² Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.

³ I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni. Possono essere rieletti una volta sola.

⁴ La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:

- a. adottare il preventivo e il consuntivo destinati all'Assemblea federale;
- b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici per quanto la legge non affidi tale competenza a un'altra autorità;
- d. assumere i cancellieri e assegnarli alle corti in base alle proposte delle corti stesse;
- e. mettere a disposizione servizi scientifici e amministrativi adeguati;
- f. assicurare un adeguato aggiornamento professionale del personale;
- g. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale.

Art. 45 Costituzione delle corti

¹ La Corte plenaria costituisce le sue corti per due anni e ne rende pubblica la composizione.

² Nel costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

³ Ciascun giudice può essere tenuto a partecipare ai lavori di una corte diversa dalla sua.

Art. 46 Presidenza delle corti

¹ I presidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni. Possono essere rieletti due volte.

² Se il presidente è impedito, lo sostituisce il giudice con la maggiore anzianità di servizio; in presenza di vari giudici con la stessa anzianità di servizio, la supplenza spetta al più anziano tra di loro.

Art. 47 Votazione

¹ La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, adottano decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

² A parità di voti decide il presidente; nel caso di nomine o di assunzioni decide la sorte.

Art. 48 Ripartizione delle cause

La Corte plenaria emana un regolamento che disciplini la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 49 Cancellieri

¹ I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause.

² Stilano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

³ Adempiono gli altri compiti affidati loro dal regolamento.

Art. 50 Amministrazione

¹ Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

² Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

³ Tiene una contabilità propria.

Art. 51 Segretario generale

¹ Il Segretario generale è preposto all'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici.

² Dirige la segreteria della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.

Art. 52 Infrastruttura

¹ Gli edifici di cui necessita il Tribunale penale federale sono messi a disposizione, gestiti e mantenuti dal Dipartimento federale delle finanze. Quest'ultimo tiene in adeguata considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

² Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente alle proprie necessità in beni e servizi logistici.

³ I particolari della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze vengono fissati in una convenzione tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

Art. 53 Informazione

¹ Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza.

² Le sentenze sono di norma pubblicate in forma anonima.

³ La Corte plenaria disciplina i principi dell'informazione in un regolamento.

⁴ Il Tribunale può prevedere un accreditamento per la cronaca giudiziaria.

Art. 54 Principio della trasparenza

¹ La legge sulla trasparenza¹⁴ si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi.

² Il Tribunale penale federale può rinunciare alla procedura di mediazione. In tal caso si pronuncia con decisione impugnabile sulla domanda di accesso ai documenti ufficiali.

Capitolo 2: Giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi

Art. 55

¹ I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi di giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 18 capoverso 1 CPP.

² È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui si svolge il procedimento.

³ Le decisioni dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.

Titolo quarto: Disposizioni procedurali integrative

Art. 56 Reati politici

¹ I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale.

² In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare i provvedimenti conservativi necessari.

Art. 57 Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione

¹ Al fine di perseguire il procuratore generale, il procuratore generale supplente e gli altri procuratori pubblici per reati connessi alla loro attività ufficiale, il DFGP designa il membro del Ministero pubblico della Confederazione competente per l'istruzione o nomina un procuratore pubblico straordinario.

² In attesa della designazione o della nomina, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare i provvedimenti conservativi necessari.

¹⁴ RS 152.3.

Art. 58 Diritti e obblighi di comunicazione
(art. 73 cpv. 4 CPP)

¹ Le autorità penali della Confederazione possono comunicare i loro procedimenti penali ad altre autorità cantonali e federali, purché queste necessitino dell'informazione per adempire il loro mandato legale, e l'interesse pubblico prevalga sui diritti della personalità.

² Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi di comunicazione derivanti da altre leggi federali.

Art. 59 Notificazione mediante pubblicazione
(art. 86 cpv. 1 CPP)

La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 60 Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia
(art. 140 cpv. 2 CPP)

Il Ministero pubblico della Confederazione può, nel singolo caso, incaricare agenti della Polizia giudiziaria federale di interrogare i testimoni.

Art. 61 Ricompense
(art. 209 cpv. 2 CPP)

Possono offrire ricompense:

- a. durante la procedura preliminare: il procuratore generale;
- b. durante la procedura dibattimentale: chi dirige il procedimento.

Art. 62 Procedura in caso di arresto provvisorio di un contravventore
(art. 218 cpv. 5 CPP)

L'arresto provvisorio di una persona colta in flagranza di contravvenzione o sorpresa immediatamente dopo aver commesso il fatto va approvato entro tre ore dall'ufficiale di picchetto della Polizia giudiziaria federale o da agenti di polizia cui il diritto cantonale conferisce tale competenza.

Art. 63 Spese e indennità
(art. 431 CPP)

¹ Il Tribunale federale emana un regolamento che disciplina il calcolo delle spese procedurali e definisce gli emolumenti.

² L'emolumento è fissato in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, delle modalità processuali, delle spese di cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.

³ Si applicano le tariffe seguenti:

- a. 200 – 100 000 franchi per la procedura preliminare;
- b. 200 – 5 000 franchi per la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;

- c. 500 – 100 000 franchi per la procedura di primo grado;
- d. 500 – 100 000 franchi per la procedura di ricorso.

⁴ Il Tribunale federale disciplina la retribuzione per la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio degli accusatori privati. L'indennità oraria è di 200 - 400 franchi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 64 Esecuzione da parte dei Cantoni
(Art. 447 - 450 e 452 CPP)

¹ I Cantoni eseguono le decisioni pronunciate dalle autorità penali della Confederazione vertenti su:

- a. lavori di pubblica utilità;
- b. pene detentive;
- c. misure terapeutiche;
- d. internamenti;
- e. pene pecuniarie;
- f. multe;
- g. cauzioni preventive;
- h. interdizioni dell'esercizio di una professione;
- i. divieti di condurre.

² Nella loro decisione, le autorità penali della Confederazione specificano il Cantone cui compete l'esecuzione. È determinante il domicilio o la dimora abituale del condannato.

³ Il Cantone competente decide se rinviare o sospendere l'esecuzione e se ordinare la liberazione condizionale.

⁴ È autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.

⁵ L'esecuzione è indennizzata in base alle tariffe per vitto e alloggio previste nel concordato sull'esecuzione delle pene applicabile al Cantone competente.

Art. 65 Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confederazione
(art. 447 - 450 e 452 CPP)

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione esegue le decisioni delle autorità penali della Confederazione nella misura in cui non siano competenti i Cantoni.

² A tale scopo designa un ufficio cui non sono affidate né l'istruzione né la promozione dell'accusa.

³ Può rivolgersi a terzi per la confisca e la realizzazione.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 66 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate in allegato.

Art. 67 Disposizione transitoria

Fino a conclusione della convenzione di cui all'articolo 52 capoverso 3, la cooperazione tra il Tribunale penale federale e il Dipartimento federale delle finanze è retta, per analogia, dalla convenzione del 1° luglio 2007 tra il Tribunale federale e il Consiglio federale giusta l'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005¹⁵ sul Tribunale federale.

Art. 68 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente al Codice di procedura penale.

¹⁵RS 173.110.

Allegato
(Art. 66)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti leggi federali sono abrogate:

1. Legge del 4 ottobre 2002¹⁶ sul Tribunale penale federale
2. Legge federale del 21 giugno 2002¹⁷ sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale federale

Art. 70 Altre sentenze

^{3bis} Nelle cause penali di giurisdizione federale, l'esecuzione è retta dagli articoli 64 e 65 della legge del ... sull'organizzazione delle autorità penali.

Art. 79 Eccezioni

Il ricorso è inammissibile contro le decisioni:

- a. delle Corti dei reclami del Tribunale penale federale, a meno che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coercitivi;
- b. delle Corti penali del Tribunale penale federale se è proponibile l'appello secondo l'articolo 119a.

Titolo prima dell'art. 119a (nuovo)

Capitolo 5a: Appello in materia penale

Art. 119a (nuovo)

¹ Il Tribunale federale si pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale penale federale.

² La procedura di appello è retta dal Codice di procedura penale del...¹⁹.

¹⁶ RU **2003** 2131, 2133, 3543, **2006** 2319, 2197, 1205, 4213.

¹⁷ RU **2003** 2163, **2005** 4603, **2006** 1069.

¹⁸ RS **173.110**.

¹⁹ RS

2. Legge del 17 giugno 2005²⁰ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 4 cpv. 3

³ Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

3. Legge del 24 marzo 2000²¹ sul personale federale

Art. 22a (nuovo) Diritti e obblighi di denuncia (Art. 300 e 301 CPP)

¹ Gli impiegati della Confederazione sono tenuti a sporgere denuncia se nella loro attività ufficiale vengono a conoscenza di indizi concreti di un crimine o delitto perseguibile d'ufficio.

² Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di denuncia, come pure i diritti e gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali per autorità, impiegati e privati.

²⁰ RS 173.32.

²¹ RS 172.220.1.